Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale A.C. 4417

Dossier n° 588 - Schede di lettura
19 giugno 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4417
Titolo:	Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Russo Paolo
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	7 aprile 2017
assegnazione:	15 maggio 2017
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività Produttive, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge in esame, composta di 2 articoli, assegnata alla XIII Commissione della Camera in sede referente, è relativa al *riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale*.

La relazione illustrativa del provvedimento ricorda – tra l'altro **-** che il **pomodoro San Marzano DOP** rimanda a uno dei pochi casi nella storia d'Italia in cui l'imprenditoria del Nord ha scommesso sulla vocazione agroambientale dei terreni del Sud.
«*Fu il commendator Francesco Cirio* – afferma la relazione - *originario di Nizza Monferrato, simbolo italiano dell'industria conserviera, a convogliare – dopo l'incredibile sviluppo delle fabbriche aperte al nord – sforzi e investimenti nel meridione. Intuendo le straordinarie qualità dell'area, trasversale a Napoli e a Salerno… in particolare l'elevata idoneità allo sviluppo delle colture per via delle favorevolissime condizioni pedoclimatiche, venne al Sud per dare impulso agli agricoltori e per avviare stabilimenti per la trasformazione del pomodoro in pelato, acquisito che, tra tutti gli ortaggi autoctoni, il Pomodoro San Marzano, per le proprietà organolettiche e morfologiche del frutto e delle bacche, rivelava peculiarità oltremodo pregiate…sullo sfondo di tecniche e di pratiche ultra-datate che si rinnovano a ogni produzione, emergono con forza la laboriosità e la creatività di un'intera comunità territoriale, unitamente a tradizioni, saperi e competenze che collocano il fattore antropico nel novero degli elementi che assurgono il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino DOP ad ambasciatore mondiale del* made in Italy *agroalimentare…* ».

Relativamente al contenuto del progetto di legge in esame, questo si compone – come anticipato - di due articoli.

L'articolo 1, rubricato "*Patrimonio culturale nazionale*", prevede che il **pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta** (**DOP**) e **i siti** destinati alla relativa produzione, che ricadono nell'area individuata dal disciplinare di riferimento, siano considerati la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolari, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani (**comma 1**).

Il comma 2 del medesimo articolo 1 ribadisce che il pomodoro DOP San MArzano e i relativi siti di

produzione rappresentano un **patrimonio culturale nazionale** e, in quanto tale, da **salvaguardare, valorizzare e promuovere**.

L'articolo 2, rubricato "*Produzione e commercializzazione*", prevede che, avuto riguardo ai profili valoriali che il predetto prodotto esprime, l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP sia strumento di coesione e d'integrazione sociali e assicuri l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. Tale produzione concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni (**comma 1**). Si aggiunge che, fermo restando quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità degli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, la commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP deve essere coerente con il quadro normativo in materia di certificazione dei prodotti a DOP, al fine di assicurare e di tutelare la leale concorrenza sul mercato e il diritto del consumatore a fruire di informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili (**comma 2**).

Con riferimento a quanto riportato nel comma 2 dell'art. 2, la relazione illustrativa rileva che siffatta previsione «*nasce dalla rilevazione, nel tempo, di una grave asimmetria informativa, dovuta al modo di porsi di taluni produttori sul mercato: non pochi, infatti, promuovono il proprio pomodoro rivendicandone il titolo, improprio, di vero Pomodoro San Marzano. Quel che mina di fatto la credibilità dell'intero sistema di certificazione della DOP e che l'enunciato del comma 2 dell'articolo 2 si prefigge di superare*».

Si ricorda che la **legge n. 154 del 2016** (cosiddetto collegato agricolo) ha previsto, al Capo I del titolo IV (articoli 23-30), disposizioni in materia di **prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro**, relative, in particolare, alla loro definizione (art. 24), ai requisiti (art. 25), all'etichettatura e al confezionamento (art. 26), nonché alle sanzioni (art. 27). Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni, che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore degli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è corredato della relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La valenza giuridica del provvedimento in esame risiede prevalentemente nell'attribuire la qualifica di patrimonio culturale nazionale al pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino.

In base all'articolo 2, commi 1-3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), **il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.** Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 dello stesso codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Per un inquadramento generale della disciplina vigente relativa alla nozione di bene culturale si rinvia all'apposito tema web della Camera.

Si ricorda poi che sono considerati patrimonio culturale (**materiale**) e naturale i beni indicati dalla Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale, adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco il 16 novembre 1972 e ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977 n. 184. Sono poi considerati beni culturali **immateriali** quelli indicati dalla Convenzione per la salvaguardia di questi ultimi beni, adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167. E' stata inoltre adottata, dalla medesima Conferenza generale dell'Unesco, il 20 ottobre 2005, la Convenzione per la protezione e la promozione delle espressioni della diversità culturale, ratificata in Italia dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19. L'art. 7-*bis* del suddetto decreto legislativo n. 42 del 2004 assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle suddette ultime due Convenzioni, qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano taluni presupposti e condizioni ivi indicati. La **legge 20 febbraio 2006, n. 77**, poi, così come modificata – da ultimo - dalla legge 8 marzo 2017, n. 44, reca misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

Il regolamento (CE) n. 1263 del 1996 ha iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – tra le altre - la denominazione di origine protetta "**Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)**", integrando l'allegato del regolamento (CE) n. 1107 del 1996 della Commissione relativo – appunto - alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il predetto regolamento (CEE) n. 2081 del 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari è stato, poi, abrogato dal regolamento (CE) n. 510 del 2006, che ha sostituto l'intera regolamentazione del settore, facendo però salve le denominazioni già registrate. Lo stesso regolamento (CE) n. 510 del 2006 è stato successivamente abrogato e sostituito dal **regolamento (UE) n. 1151 del 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**, il quale, tra l'altro, ha fatto anch'esso fatte

salve le registrazioni già effettuate ai sensi della precedente disciplina. Per le modalità di applicazione di quest'ultimo regolamento è stato emanato il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

L'attuale disciplinare del suddetto pomodoro DOP è contenuto nel provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 dicembre 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 della *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2011). In esso, tra l'altro, sono indicate - **all'articolo 3** - le aree territoriali (siti) di produzione di tale prodotto, che ricadono in alcuni comuni - o in parti di territorio di comuni, ivi specificamente indicate – delle province di **Salerno**, **Avellino** e **Napoli**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Pur essendo la materia agricola attribuita alla competenza esclusiva delle regioni, l'attribuzione della natura di patrimonio culturale nazionale al pomodoro San Marzano DOP fa sì che l'intervento possa rientrare, altresì, tra le competenze esclusive dello Stato relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

La tutela dei prodotti a denominazione di origine protetta

La disciplina relativa alle denominazioni di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari è contenuta in primo luogo nel regolamento n. 1151/2012 (UE), entrato in vigore il 3 gennaio 2013, che ha abrogato i previgenti Regolamenti in materia di regime dei prodotti DOP e IGP e a Specialità Tradizionali, reg. n. 509/2006 (CE) e reg. n. 510/2006 (CE) .

Il regolamento n. 1151/2012 (UE) rientra nell'ambito del cd. "**Pacchetto Qualità"**, predisposto dalla Commissione europea alla fine del 2010 allo scopo di definire una politica di qualità dei prodotti agricoli più coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio il valore aggiunto dei propri prodotti.

Tale disciplina non si applica, per esplicita previsione dello stesso provvedimento (articolo 2):

- ai vini e ai prodotti vitivinicoli, per i quali trovano specifica applicazione le norme del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica) concernenti la tutela della qualità dei predetti prodotti, fatta eccezione che per gli aceti di vino;
- alle bevande spiritose, per le quali trova applicazione la disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche di tali bevande contenuta nel regolamento n. 110/2008 (CE).

Per i prodotti dell'agricoltura biologica e per la relativa etichettatura vige anche lo specifico regolamento n. 834/2007 (CE) del Consiglio, del 28 giugno 2007. Il suddetto regolamento n. 1151/2012 fa inoltre salve le disposizioni specifiche dell'Unione sull'immissione in commercio di taluni prodotti e le norme generali **sull'etichettatura dei prodotti**, le quali sono state da ultimo fissate nel regolamento n. 1169/2011 (UE).

I regimi di qualità disciplinati nel Regolamento n. 1151/2012 (UE), nel Regolamento n. 1308/2013 (UE) e nel Regolamento n. 110/2008 (CE) – sopra citati - costituiscono dunque la base per la tutela di prodotti aventi caratteristiche o proprietà che gli conferiscono un valore aggiunto, in ragione dei metodi di produzione e trasformazione usati o del luogo di produzione o commercializzazione.

Il Regolamento n. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Nello specifico, il regolamento n. 1151/2012 fornisce, in primo luogo, le definizioni di denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e agroalimentari (articoli 3-5).

E' «**denominazione di origine**» un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

E' invece «**indicazione geografica**» un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Il regolamento n. 1151/2012 dispone il divieto di registrare come **DOP** o **IGP:** i *termini generici,* i nomi che siano in conflitto con il nome di una varietà vegetale o razza animale e possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; un nome in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto e un nome per il quale - tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso - la registrazione come denominazione di origine (DO) o indicazione geografica (IG) sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto (articolo 6).

Sono poi indicati i *requisiti minimi* ***c***he deve possedere **il disciplinare** di una **DOP** e di una IGP (articolo 7).

In particolare, il **disciplinare** deve recare:

- il nome da proteggere come DO o IG utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e nelle lingue utilizzate per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata;
- la descrizione del prodotto (materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche);
- la definizione della zona geografica delimitata con la quale il prodotto è legato e gli elementi che ne dimostrano l'origine e il legame con la zona geografica delimitata in questione;
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, del caso, dei metodi locali, nonché le informazioni relative al confezionamento, se il richiedente fornisce sufficienti motivazioni per cui esso deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, l'origine o assicurare il controllo del prodotto (nel rispetto del principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi nell'unione);
- il nome e l'indirizzo delle autorità, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi competenti presso gli Stati membri che verificano il rispetto del disciplinare e i relativi compiti specifici; le regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione.

Un nome registrato come DOP e **IGP può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare** (articolo 12).

I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto, usurpazione, imitazione o evocazione tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, e a ciascuno Stato membro è fatto obbligo di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate nello Stato stesso, nonché di designare le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato (articolo 13).

Specialità tradizionali garantite

Per ciò che attiene alle **specialità tradizionali garantite** (S.T.G), è ammesso a registrazione come S.T.G. uno specifico prodotto o alimento ottenuto:

- con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione corrispondente ad una pratica tradizionale per esso;
- ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Un nome è registrato come specialità tradizionale garantita se è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto (articolo 18).

La finalità del regime relativo alle specialità tradizionali garantite è quella di salvaguardare *metodi di produzione* e *ricette tradizionali,* aiutando i produttori di prodotti a commercializzare e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette tradizionali valore aggiunto (articolo 17).

La S.T.G deve rispettare un **disciplinare** i cui contenuti sono specificamente fissati (articolo 19).

In particolare, il disciplinare deve comprendere:

- il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;
- la descrizione del prodotto (caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto);
- la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresa - del caso - la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto;
- gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

Un nome registrato come STP può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare (articolo 23, paragrafo 1).

Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come STG registrate, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti devono figurare nell'etichettatura e il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell'etichettatura l'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG» (articolo 23, paragrafo 3).

Anche per le S.T.G. i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica da indurre in errore il consumatore. Agli Stati membri è fatto obbligo di provvedere affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione circa i nomi registrati (articolo 24).

Indicazioni facoltative di qualità ed ulteriori iniziative di protezione

Il regolamento n. 1151/2012 istituisce poi un **regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità** per agevolare la comunicazione delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli (articoli 27-31), il quale comprende l'indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità (art. 31).

Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Il medesimo regolamento reca inoltre un'analitica descrizione della procedura da seguire per le richieste di registrazione e per il relativo esame da parte della Commissione europea. Tale procedura trova applicazione per le richieste di registrazione delle denominazioni di origine (DO), delle indicazioni geografiche (IG) nonché delle specialità tradizionali garantite (STG) (articoli 48-54).

Essa si articola essenzialmente nella:

- domanda di registrazione ed esame preliminare a livello nazionale delle domande di protezione di nomi, in quanto DO, IG ovvero STG (articolo 49);
- esame da parte della Commissione e decisione sulla protezione (articoli 50-52).

Si noti inoltre, per ciò che concerne la procedura di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica (articoli 8-13), che essa contempla al suo interno la possibilità per lo Stato membro di concedere una **protezione transitoria ad un nome**, nel lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione alla Commissione europea della domanda di registrazione e fino all'adozione della relativa decisione su di essa (articolo 9).

Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

La disciplina dei controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite (articoli 35-40) dispone che, conformemente al regolamento n. 882/2004 (CE), sui controlli in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli Stati membri designino le autorità competenti incaricate di effettuare i controlli ufficiali sui regimi di qualità. Tali controlli devono riguardare:

- la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare, in particolare, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto (articolo 37);
- il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, sulla base di un'analisi di rischio (articolo 38).

Le Autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo, i quali sono accreditati in conformità della norma europea EN 45011 o della guida ISO/UEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).

A livello di legislazione nazionale, si segnala l'art. 53 della legge n. 128 del 1998, recante **controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità**, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 154 del 2016. In esso, in particolare, si indica il MIPAAF quale autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Ministero che – tra l'altro - autorizza organismi privati per l'attività di controllo (comma 1).La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza (comma 12). Il medesimo art. 53 disciplina **i consorzi di tutela** delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità (commi 15 e seguenti) e prevede, in particolare, che i segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG siano quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti (comma 16).

Per una quadro generale dei piani di controllo dei prodotti DOP e IGP (ortofrutticoli), tra cui quello relativo al pomodoro DOP *de quo*, si rinvia a una apposita sezione del sito *web* del MIPAAF.

Si ricorda poi che, sulla base del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016 (GU del 22 marzo 2016), in materia di criteri e modalita' per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., è stato emanato il decreto ministeriale n. 0058686 del 26 luglio 2016, che ha concesso a favore del Consorzio del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino un contributo di 9.734,33 euro, per finanziare un progetto presentato dal predetto consorzio teso alla valorizzazione dell'immagine e al miglioramento della qualità di tale pomodoro.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.